

**LEGGI E DECRETI.**

**ZONA MONUMENTALE DI ROMA.**

**Decreto-legge** Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1258, *concernente la proroga del termine relativo alla zona monumentale di Roma.*

TOMASO DI SAVOIA, ecc.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;  
Veduta la legge 19 luglio 1914, n. 1111;  
Sentito il Consiglio dei ministri;  
Sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il termine di cui all'art. 1 della legge 19 luglio 1914, n. 1111, viene prorogato a tutto il 31 luglio 1920.

Art. 2. Al perimetro della zona monumentale della città di Roma, determinato dalla legge suddetta, viene aggiunta l'area indicata nella pianta allegata al presente decreto.

Art. 3. I proprietari di aree o di fabbricati compresi nel perimetro della zona monumentale, i quali intendessero

costruire nuovi edifici o modificare gli esistenti o in qualunque modo eseguire innovazioni nella loro proprietà, dovranno farne domanda al Ministero dell'istruzione pubblica.

Il permesso potrà essere concesso, sentito il Consiglio superiore per le antichità e belle arti, con decreto ministeriale, nel quale saranno indicate le limitazioni e le modalità delle costruzioni e dei lavori.


Il decreto sarà trascritto presso l'ufficio delle ipoteche, e le limitazioni e modalità imposte saranno obbligatorie non solo per il proprietario ma anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, con diritto al Ministero di far rimettere l'immobile nelle condizioni imposte dal decreto, a spese del proprietario.

Se per l'esecuzione del piano della zona monumentale, occorresse espropriare gli immobili così modificati, nell'indennità dell'espropriazione sarà tenuto conto del maggior valore da essi acquistato in seguito ai lavori eseguiti.

Art. 4. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.  
Ordiniamo ecc.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI.  
RUFFINI.  
CARCANO.



**CIRCOLARI.**

**Contro il commercio disonesto delle antichità.**

(Ai Direttori dei Musei nazionali, agli amatori e collettori di oggetti antichi).

Alcuni degli antiquari di Catania hanno ripreso il mal costume di gabellare agli acquirenti in buona fede, per materiale della Sicilia, oggetti disparati di antichità provenienti invece dall'Italia centrale e meridionale e da detti negozianti acquistati sul mercato antiquario di Roma e di Napoli. Circa un quarto di secolo addietro ho pubblicata una protesta ufficiale, per mettere in guardia il pubblico che acquista, contro questa insidia e questa malafede, pericolosissima e perturbatrice ai fini della scienza. Allora erano partite di grandi vasi italoti, venuti da Napoli, che, per tra-